

Regola di Casotto

in Comune di Pedemonte della Provincia di Vicenza



Regolamento per il corretto svolgimento delle Assemblee dei Regolieri



Art. 1

Scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce, nel rispetto ed in attuazione dello Statuto:
 - a) il funzionamento delle Assemblee;
 - b) l'esercizio del diritto di voto dei regolieri durante tali Assemblee.

Art. 2

Documenti di riferimento

1. Statuto della Regola di Casotto in vigore con D. R. 18 luglio 2001, n. 77.
2. Legge Regionale del 19 agosto 1996, n. 26

Art. 3

Assemblea

1. L'Assemblea è il momento di riunione e discussione della Comunità Regoliera. Nell'Assemblea ordinaria i Regolieri partecipanti sono informati, mediante Relazione del Presidente della Regola, coadiuvato dal Segretario, sulla gestione dell'ultimo anno dei beni comuni e su quanto si intende proporre di eseguire nell'anno a venire.
2. Durante le Assemblee, ogni Regoliere con diritto di voto può partecipare alla discussione ed esprimere liberamente il proprio pensiero, purchè inerente all'o.d.g.
3. La convocazione, le competenze e lo svolgimento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono stabiliti negli artt. 14, 15, 16 e 17 dello Statuto della Regola.
4. Quando, nel corso delle adunanze, si presentano situazioni particolari, non disciplinate dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, le misure per risolverle sono adottate dal Presidente, ispirandosi ai principî generali del diritto regoliero, sentito il parere del Segretario e dopo votazione dell'Assemblea.
5. L'Assemblea si svolge rispettando rigorosamente l'o.d.g. definito nell'avviso di convocazione e integrato da eventuali argomenti sorti durante le interpellanze.
6. Le elezioni degli organi della Regola si svolgono solo durante l'Assemblea.

Art. 4

Sede dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha luogo presso la Casa della Regola, sita a Casotto, in Piazza Samoggia 1.



Art. 5

Partecipanti all'Assemblea con diritto di voto

1. Ha titolo per partecipare alle Assemblee, con diritto di voto, il Regoliere residente a Casotto:
 - a) capo della famiglia iscritta nell'Elenco dei Regolieri (Anagrafe dei fuochi-famiglia), oppure un suo delegato, purché appartenente alla stessa famiglia;
 - b) delegato di un Regoliere di età superiore a 65 anni, che vive solo, impossibilitato a partecipare alle assemblee. Solo in tale caso, il delegato può non appartenere alla famiglia del delegante.
2. Il capofamiglia ed il delegato devono essere maggiorenni.
3. Il capofamiglia di età inferiore a 65 anni, impossibilitato a partecipare all'Assemblea, può delegare un altro Regoliere, purchè non capofamiglia. L'assenza deve essere, però, giustificata con certificato appropriato (ad esempio: certificato medico).
4. Il capofamiglia, o il delegato, ha diritto di esprimere un solo voto.

Art. 6

Esclusioni

1. Non può partecipare all'Assemblea il Regoliere:
 - a) non residente a Casotto;
 - b) che sia stato espulso dalla sala durante l'ultima Assemblea in seguito alla violazione delle norme stabilite dalla Legge, dallo Statuto della Regola e dal presente Regolamento.
2. Può partecipare all'Assemblea, ma non esprimere il voto, il Regoliere:
 - a) minorenni;
 - b) componente di un fuoco-famiglia privo di delega;
 - c) appartenente a famiglia sospesa;
 - d) che si rifiuta di firmare il Registro dei presenti;
 - e) "ad honorem".

Art. 7

Registrazione dei partecipanti

1. La registrazione dei partecipanti avviene all'inizio dell'Assemblea, previa identificazione, mediante apposizione di firma, da parte dell'intervenuto, nella relativa riga del Registro dei presenti.
2. I partecipanti che non firmano il Registro dei presenti non possono partecipare alla discussione e nemmeno alla votazione.
3. L'identificazione dei partecipanti è eseguita dal Segretario, o da un incaricato del Presidente.



Art. 8

Esposizione della Relazione

1. Il Presidente della Regola, o il vice-Presidente, all'ora stabilita e successivamente al raggiungimento del quorum dei partecipanti necessario per la validità dell'Assemblea, inizia i lavori esponendo la Relazione, coadiuvato, negli aspetti tecnici, dal Segretario della Regola.
2. Durante l'esposizione della Relazione, il Presidente, o il Segretario, non possono essere interrotti dai partecipanti dell'Assemblea.
3. A discrezione del Presidente, l'esposizione della Relazione può essere interrotta, e successivamente ripresa nel rispetto dell'o.d.g., dando la possibilità ai partecipanti di intervenire verbalmente, di discutere e di esprimere il voto su aspetti specifici già relazionati.

Art. 9

Interventi e discussione sull'o.d.g.

1. Al termine dell'esposizione della Relazione, o dell'argomento, il Presidente apre la discussione concedendo la parola – distintamente - ad ognuno di quelli che l'hanno chiesta, iniziando dai Regolieri presenti più anziani.
2. L'intervento deve essere:
 - a) pertinente al tema già relazionato ed in discussione;
 - b) di durata non superiore a 3 (tre) minuti, mentre colui che sta parlando non può assolutamente essere interrotto, se non dal Presidente. L'intervento può essere prolungato, a discrezione del Presidente, al fine di consentire all'interlocutore un'adeguata esposizione del suo pensiero. Ad ognuno dei presenti, con diritto di voto, è concessa la possibilità di fare interrogazioni su argomenti relazionati ed in discussione, purché volte a chiarirli.
3. Al termine dell'intervento, il Regoliere artefice dell'interrogazione può esprimere sinteticamente il proprio parere sulla risposta ricevuta.

Art. 10

Espressione del voto

1. Al termine della discussione, il Presidente dà inizio alle operazioni di voto seguendo l'o.d.g.
2. Il voto deve essere espresso in forma:
 - a) segreta, quando inerisce la privacy delle persone o l'elezione degli organi della Regola;
 - b) per acclamazione, per la nomina degli organi della Regola, qualora, in presenza di lista unica, o di candidato unico, non si ritenga necessario il voto segreto;
 - c) palese, in tutti gli altri casi.



Art. 11

Voto segreto

1. Il voto segreto si esprime all'interno di una cabina o stanza, chiusa su tre lati:
 - a) rispondendo con sì o con no ad un quesito scritto su una scheda, qualora interessi la privacy di una persona;
 - b) scrivendo i nomi delle persone su una scheda, oppure segnando la lista, o le crocette in corrispondenza dei nomi, qualora si proceda alle elezioni degli organi della Regola;
2. La scheda deve essere, quindi, inserita nell'apposita urna.
3. Lo scrutinio si esegue a votazione conclusa, in presenza dei partecipanti all'Assemblea, seduti al loro posto, nel seguente modo:
 - a) si istituisce il seggio elettorale composto dal Segretario, da 2 (due) Revisori dei conti, oppure, in subordine, da 2 (due) persone volontarie scelte tra i Regolieri presenti;
 - b) si apre l'urna ed un componente del seggio legge ad alta voce, per ogni singola scheda, il voto espresso, mentre il Segretario prende opportuna nota;
 - c) svuotata l'urna, si contano le schede votate ed i voti espressi;
 - d) al termine, il Presidente proclama i risultati delle elezioni.
4. Il Segretario redige il verbale delle votazioni. Tale verbale farà parte integrante della relativa Carta di Regola.

Art. 12

Voto per acclamazione

1. Il voto per acclamazione si esprime quando non vi è possibilità di scelta nella nomina del Presidente della Regola, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 13

Voto palese

1. Il voto palese si esprime al termine della discussione, per alzata di mano.
2. Il Presidente, su ogni argomento in votazione, chiede ai presenti di alzare una sola mano, con immediato conteggio delle mani alzate, nel seguente ordine:
 - a) favorevoli;
 - b) contrari;
 - c) astenuti.
3. L'argomento in discussione viene approvato, o respinto, a seconda se prevalgono numericamente i voti favorevoli, o i voti contrari. In caso di parità, il voto espresso dal Presidente è decisivo.



Art. 14

Sospensioni dall'Assemblea ed espulsioni

1. Nel corso dell'Assemblea ognuno, a turno, può esprimere liberamente il proprio pensiero.
2. A nessuno è consentito di disturbare il normale corso dei lavori dell'Assemblea.
3. Coloro che disturbano il normale corso della discussione sono richiamati dal Presidente a tenere un comportamento corretto. In caso di reiterazione, al terzo richiamo, il Presidente sospende l'iter dei lavori dell'Assemblea ed invita la persona, fonte di disturbo, ad uscire dalla sala. I lavori saranno ripresi solo dopo che la persona, più volte richiamata, è uscita.
4. Avverso la persona espulsa dall'Assemblea, possono essere richiesti gli eventuali danni causati dalla interruzione dei lavori e può essere applicata la sospensione temporanea della qualifica di Regoliere, ai sensi dell'art. 7, comma 1°, lett. c), dello Statuto.

